



STATUTO SOCIALE
e
REGOLAMENTO GENERALE
del
CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI

STATUTO SOCIALE

Sommario

TITOLO PRIMO.....	6
COSTITUZIONE – SCOPO – DURATA – COLORI SOCIALI.....	6
Articolo 1 (denominazione – sede)	6
Articolo 2 (scopo)	6
Articolo 3 (durata)	7
Articolo 4 (colori sociali).....	7
Articolo 5 (gagliardetto-guidone-distintivo).....	7
TITOLO SECONDO.....	7
SOCI E LORO CATEGORIE.....	7
Articolo 6 (categorie).....	7
Articolo 7 (soci onorari).....	7
Articolo 8 (soci fondatori).....	8
Articolo 9 (soci ordinari).....	8
Articolo 10 (soci aggregati).....	8
Articolo 11 (soci juniores).....	8
TITOLO TERZO.....	8
TESSERATI SPORTIVI (ATLETI E CORSISTI)– ATLETI BENEMERITI.....	8
Articolo 12 (atleti e corsisti)	8
Articolo 12 bis (ammissione tesserato sportivo).....	9
Articolo 12 ter (diritti dei tesserati sportivi).....	9
Articolo 13 (atleti benemeriti).....	10
Articolo 13 bis (passaggio a socio benemerito).....	10
TITOLO QUARTO.....	10
BENEMERENZE – NOMINE – AMMISSIONI – PASSAGGI DI CATEGORIA	10
DIMISSIONI – RIAMMISSIONI	10
Articolo 14 (Albo d'Onore).....	10
Articolo 15 (nomine).....	11
Articolo 16 (nomina presidente benemerito)	11
Articolo 17 (ammissione a socio fondatore)	11
Articolo 18 (ammissione a socio ordinario, aggregato e junior)	11
Articolo 19 (votazione ammissione soci a scrutinio segreto).....	12
Articolo 20 (durata ammissione soci juniores).....	12

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

Articolo 21 (“quorum” e convocazione Assemblea Fondatori).....	12
Articolo 22 (domande ritirate, archiviate respinte)	12
Articolo 23 (domanda ammissione obbligo rispetto norme sociali)	12
Articolo 24 (quote associative – esenzioni e riduzioni).....	13
Articolo 25 (tassa di ammissione)	13
Articolo 26 (socio assente)	13
Articolo 27 (soci aggregati residenza in Campania)	13
Articolo 28 (dimissioni del socio)	14
Articolo 29 (domanda di riammissione).....	14
Articolo 30 (soci radiati o espulsi)	14
TITOLO QUINTO.....	14
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	14
Articolo 31 (diritti dei soci).....	14
Articolo 32 (diritti soci fondatori).....	15
Articolo 33 (soci aggregati).....	15
Articolo 34 (doveri dei soci).....	15
Articolo 35 (dimissioni in caso di aumento quote e contributi sociali).....	15
TITOLO SESTO.....	16
SANZIONI E PROVVEDIMENTI.....	16
Articolo 36 (controversie).....	16
Articolo 37 (sanzioni).....	16
Articolo 38 (provvedimenti)	16
Articolo 39 (comunicazione del consiglio direttivo).....	17
TITOLO SETTIMO	18
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI.....	18
Articolo 41 (assemblee generali).....	18
Articolo 42 (assemblea ordinaria)	18
Articolo 43 (assemblea straordinaria)	18
Articolo 44 (convocazione assemblea chiesta dal Collegio dei Revisori)	18
Articolo 45 (rinvio al Regolamento)	19
Articolo 46 (soci non in regola coi pagamenti).....	19
Articolo 47 (validità)	19
Articolo 48 (presidente dell’Assemblea)	19
Articolo 49 (segretario dell’Assemblea)	20

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

Articolo 50 (verbale).....	20
Articolo 51 (deliberazioni vincolanti per i soci).....	20
TITOLO OTTAVO	20
ASSEMBLEA DEI FONDATORI.....	20
Articolo 52 (assemblea ordinaria e straordinaria)	20
Articolo 53 (assemblea ordinaria)	20
Articolo 54 (assemblea straordinaria)	20
Articolo 55 (convocazione assemblea).....	20
Articolo 56 (validità – “quorum”)	21
TITOLO NONO.....	21
CONSIGLIO DIRETTIVO.....	21
Articolo 57 (composizione).....	21
Articolo 58 (incompatibilità).....	22
Articolo 59 (elezione presidente e vice presidenti).....	22
Articolo 60 (elezione consiglieri)	22
Articolo 61 (durata)	23
Articolo 62 (obbligo di partecipazione)	23
Articolo 63 (deliberazioni)	23
Articolo 65 (decadenza – dimissioni).....	23
Articolo 66 (nomina delegato – coadiutore)	23
Articolo 67 (competenza)	24
Articolo 68 (presidente)	24
Articolo 69 (vice presidenti-consiglio di presidenza)	24
Articolo 70 (consigliere segretario)	25
Articolo 71 (consigliere tesoriere)	25
Articolo 72 (consigliere alla casa)	25
Articolo 73 (consiglieri sportivi).....	26
Articolo 74 (consigliere ai giochi)	26
Articolo 75 (consigliere economo)	26
TITOLO DECIMO.....	26
REVISORI DEI CONTI	26
Articolo 76 (costituzione collegio).....	26
Articolo 77 (compiti e attività)	26
TITOLO UNDICESIMO.....	27

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

ORGANI DELLA GIURISDIZIONE SOCIALE.....	27
Articolo 78 (commissione disciplinare – collegio probiviri)	27
Articolo 79 (dimissioni).....	27
Articolo 80 (competenze).....	28
TITOLO DODICESIMO.....	28
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA	28
Articolo 81 (commissari straordinari).....	28
TITOLO TREDICESIMO.....	28
SCIoglimento DEL SODALIZIO	28
Articolo 82 (delibera).....	28
Articolo 83 (comitato dei soci)	29
Articolo 84 (patrimonio sociale).....	29
Articolo 85 (fondo comune)	29
TITOLO QUATTORDICESIMO	29
ESERCIZIO SOCIALE.....	29
Articolo 86 (durata – competenze)	29
TITOLO QUINDICESIMO.....	29
DISPOSIZIONI TRANSITORIE	29
Articolo 87	29
TITOLO SEDICESIMO	30
LAVORATORI SPORTIVI.....	30
Articolo 88 lavoratori sportivi.....	30

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE – SCOPO – DURATA – COLORI SOCIALI

Articolo 1 (denominazione – sede)

Il Circolo Canottieri Napoli, fondato il 1° luglio 1914, è una associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro, denominata “Circolo Canottieri Napoli Associazione Sportiva Dilettantistica”.

La sede sociale è in Napoli – Giardini del Molosiglio.

Articolo 2 (scopo)

L’associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza alla attività sportiva dilettantistica.

L’associazione si propone, quindi, di promuovere e sviluppare, a livello dilettantistico e amatoriale, le discipline del canottaggio, della canoa, del dragon boat e sup, del nuoto e della pallanuoto, della vela e del windsurf della motonautica, degli altri sport nautici, del tennis, del bridge, del triathlon ed ogni altra che ritenesse di sostenere, purché riconosciuta dal CONI e dal CIP, nei limiti fissati dai rispettivi regolamenti e con l’osservanza dei principi dilettantistici previsti dalle rispettive federazioni, nonché delle attività culturali in genere con particolare riferimento a quelle sportive e marinare.

Il Circolo svolge funzione educativa e didattica a favore dei giovani, avviandoli alla pratica dello sport e perfezionando la loro preparazione secondo le tradizioni sociali.

Il Circolo Canottieri Napoli conforma il proprio ordinamento interno alle norme ed alle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni sportive nazionali cui è affiliato.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione Sportiva Dilettantistica potrà svolgere l’attività diverse da quelle principali, di cui al precedente comma a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e che rispettino i criteri e i limiti fissati dalla legge:

1)

- a) costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto beni immobili ed impianti sportivi;
- b) assumere in proprio la gestione di impianti sportivi, ivi compresa la gestione della manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l’uso ovvero l’utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;
- c) gestire servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l’allestimento e la gestione di: bar, punto ristoro e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
- d) promuovere e pubblicizzare la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi;

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

- e) stipulare contratti di sponsorizzazione e pubblicità anche mediante cartellonistica e su stampa, televisioni e social;
 - f) svolgimento di corsi relativi ad altre attività sportive non regolamentate dagli Organismi affilianti o altri corsi di natura non sportiva;
 - g) gestire la banchina con rimessaggio delle imbarcazioni e natanti sociali;
 - h) concedere di spazi o subaffittare dei locali sia per attività sportive che ricreative, ecc.
 - i) svolgere qualsiasi altra attività per il conseguimento delle finalità sociali e per supportare finanziariamente l'attività sportiva;
- 2). partecipare alla promozione, all'organizzazione e allo svolgimento di gare, campionati ed in generale all'attività sportiva dilettantistica delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione sportiva e del CIP a cui intenderà affiliarsi.

Articolo 3 (durata)

La durata dell'Associazione è illimitata. L'anno sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

Articolo 4 (colori sociali)

I colori sociali sono: giallo e rosso.

Articolo 5 (gagliardetto-guidone-distintivo)

Il gagliardetto ed il guidone sociale sono costituiti da due strisce gialle incrociate in campo rosso.

Il distintivo dei soci del Circolo è costituito da un triangolo con fondo rosso e due strisce gialle incrociate a croce latina.

Il Consiglio direttivo, con appositi regolamenti, stabilisce l'uso e la varietà dei gagliardetti, guidoni, distintivi e divise sociali.

TITOLO SECONDO
SOCI E LORO CATEGORIE

Articolo 6 (categorie)

I soci possono essere di sesso maschile o femminile e sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) benemeriti
- b) onorari;
- c) fondatori;
- d) ordinari;
- e) aggregati;
- f) juniores;

Articolo 7 (soci onorari)

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

Soci onorari possono essere nominati coloro che, per le benemerienze acquisite verso la Patria o la Città, contribuiscono con la loro adesione e frequenza al Circolo, ad elevarne il prestigio.

Sono inoltre iscritti in questa categoria i soci caduti per la Patria.

I loro nomi sono incisi a cura del consiglio direttivo, sulla lapide esistente nel Circolo.

Articolo 8 (soci fondatori)

Sono soci fondatori coloro i quali già fanno parte di questa categoria ed i soci ordinari che hanno i requisiti a norma dell'art. 17 del presente Statuto.

Articolo 9 (soci ordinari)

Soci ordinari possono essere coloro che sono ammessi a questa categoria a norma dell'art. 18 e ss. dello Statuto che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Sono soci ordinari di diritto – *pro tempore* – il Comandante in Capo del Dipartimento Marittimo, S.E. il Prefetto di Napoli, il Presidente della Giunta Regionale della Campania ed il Sindaco della Città di Napoli.

Articolo 10 (soci aggregati)

Soci aggregati possono essere coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che non hanno nella Campania la residenza da almeno cinque anni, nonché gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo e i consoli in carriera, anche se residenti a Napoli.

Articolo 11 (soci juniores)

Soci juniores possono essere i giovani, figli di soci ordinari, aggregati e fondatori, dal compimento della maggiore età al venticinquesimo anno di età.

TITOLO TERZO

TESSERATI SPORTIVI (ATLETI E CORSISTI)– ATLETI BENEMERITI

Articolo 12 (atleti e corsisti)

I tesserati sportivi possono essere sportivi agonisti (atleti) e sportivi non agonisti (corsisti).

Gli atleti possono essere le persone di ambo i sessi che, senza limite di età, svolgono un'attività sportiva agonistica soltanto nell'interesse del Circolo.

I corsisti possono essere le persone di ambo i sessi che, senza limite di età, svolgono un corso sportivo, rientrante nell'oggetto sociale, nell'ambito delle strutture e/o dell'organizzazione del Circolo.

Essi hanno l'obbligo di osservare le norme del presente statuto che li riguardano, i regolamenti deliberati dal consiglio direttivo, le disposizioni impartite dal consigliere

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

preposto alla sezione sportiva di appartenenza, le norme di correttezza ed educazione conformi alla tradizione del Circolo.

Tutti gli atleti debbono essere tesserati presso la Federazione sportiva di appartenenza. I tesserati sportivi sono iscritti alle sezioni relative alle discipline sportive praticate e fruiscono delle strutture ad esse destinate in conformità alla regolamentazione deliberata dal Consiglio direttivo.

I tesserati sportivi sono tenuti al pagamento della quota associativa e di iscrizione relativa all'attività sportiva svolta nella misura stabilita dal Consiglio direttivo.

Articolo 12 bis (ammissione tesserato sportivo)

La domanda di ammissione del tesserato sportivo deve essere sottoscritta dal candidato e dal consigliere dirigente la sezione sportiva interessata.

Se il candidato è minorenne, la domanda deve essere controfirmata anche da colui che esercita la potestà genitoriale, con espressa dichiarazione di quest'ultimo di sollevare il Circolo da ogni responsabilità anche verso terzi.

L'atleta non può rifiutarsi, senza giustificato motivo, di partecipare agli allenamenti singoli o collegiali ed alle gare.

La durata dell'iscrizione alla categoria è limitata al periodo di svolgimento dell'attività sportiva, con facoltà di disdetta o di conferma, in qualunque momento del rapporto da parte del Circolo.

L'eventuale disdetta deve essere comunicata dall'interessato trenta giorni prima della data fissata per la cessazione.

L'atleta che intende dimettersi deve darne comunicazione scritta al consigliere addetto allo sport da lui praticato, almeno trenta giorni prima della data da cui intende far cessare il rapporto, salvo al consiglio direttivo la facoltà di accettare le dimissioni stesse nell'ambito delle norme federali vigenti e salvo i vincoli derivanti dal contratto che regoli il rapporto fra l'atleta e il Circolo.

Articolo 12 ter (diritti dei tesserati sportivi)

I tesserati sportivi hanno il diritto di frequentare i locali del Circolo ad essi destinati e di praticare gli sport secondo le disposizioni emanate dai consiglieri preposti alle varie sezioni.

La loro attività sportiva deve essere svolta soltanto nell'interesse del Circolo.

Possono vestire la divisa sociale secondo le norme del Regolamento, chiedere la tessera e fregiarsi dei distintivi della loro categoria; partecipano con diritto di voto alle assemblee della sezione sportiva di appartenenza per la designazione dei propri rappresentanti di categoria nelle assemblee federali e per l'approvazione del rendiconto annuale dell'attività della sezione.

La data di convocazione dell'assemblea della sezione con l'indicazione dell'ordine del giorno si considera comunicato ai destinatari mediante affissione nella bacheca posta nei locali della sezione di appartenenza almeno dieci giorni prima.

L'organizzazione ed il funzionamento di ciascuna sezione sportiva, nonché le modalità di svolgimento delle attività sportive e di utilizzo delle strutture ad esse dedicate sono disciplinate da un Regolamento di sezione approvato con delibera del Consiglio direttivo.

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

Ciascuna sezione Sportiva è presieduta da un componente del Consiglio direttivo delegato alla predetta attività Sportiva che predispose i programmi della Sezione ed il rendiconto annuale dell'attività di concerto col Vice Presidente sportivo, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Il Regolamento della Sezione prevede le modalità e le procedure per la designazione dei rappresentanti di categoria nelle assemblee federali e per l'approvazione del rendiconto annuale sull'attività della Sezione.

Articolo 13 (atleti benemeriti)

L'atleta che in campo agonistico abbia conquistato per il Circolo un titolo nazionale assoluto, o una medaglia in un Campionato Europeo o Mondiale assoluto o in una Olimpiade, può essere insignito del titolo di "Atleta Benemerito" su proposta con le modalità e la procedura prevista dall'art. 15 del presente Statuto. L'atleta benemerito può frequentare il Circolo ma non detiene i diritti di cui all'art. 34, lett. f), g), h), i), j) e k).

Articolo 13 bis (passaggio a socio benemerito)

L'atleta benemerito può richiedere il passaggio a "socio benemerito" a semplice domanda in deroga alla procedura prevista dall'art. 54 del presente Statuto.

I soci benemeriti devono corrispondere una quota sociale pari al 50% di quella degli altri soci ordinari.

TITOLO QUARTO
BENEMERENZE – NOMINE – AMMISSIONI – PASSAGGI DI CATEGORIA
DIMISSIONI – RIAMMISSIONI

Articolo 14 (Albo d'Onore)

È istituito l'Albo d'Onore del Circolo.

Nell'Albo sono iscritti:

- a) soci onorari, di cui all'art.7;
- b) col titolo di "Benemeriti" quei soci che, per la loro fedeltà e l'attività svolta in campo organizzativo e sociale, abbiano contribuito ad elevare il prestigio del Circolo;
- c) col titolo di "*Benemeriti al valore atletico*" quei soci fondatori, ordinari, aggregati che hanno ottenuto la benemerenza in campo agonistico per aver conquistato per il Circolo almeno un campionato o un titolo italiano assoluto e gli atleti benemeriti divenuti soci in base agli artt. 13, 13 bis e 15 del presente Statuto.

Decadono automaticamente sia in caso di dimissioni, sia in caso di partecipazione per conto di altre Società della regione a competizioni sportive di qualsiasi specie, cui partecipi o possa partecipare il Circolo, indipendentemente dalla branca sportiva da cui è derivata la benemerenza; salvo esplicita autorizzazione scritta dal Consiglio direttivo.

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI

STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

I soci benemeriti iscritti all'Albo d'Onore continuano a far parte della categoria di provenienza e sono esentati dal pagamento della tassa di ammissione a socio ordinario, ma devono versare la quota sociale pari al 50% di quella prevista per i soci ordinari, i contributi straordinari deliberati dall'Assemblea dei Soci e la tassa di passaggio alla categoria di socio fondatore.

Tuttavia, i soci benemeriti che abbiano conseguito una medaglia olimpica o un titolo mondiale assoluto sono esentati dal pagamento della quota sociale, fatto salvo i pagamenti dei soli contributi straordinari obbligatori.

Il socio benemerito non in regola con il versamento delle quote sociali o dei contributi obbligatori straordinari deliberati dall'Assemblea dei soci, perde automaticamente la qualifica di "socio", ed entra a far parte della categoria degli "atleti benemeriti".

Restano salvi i diritti acquisiti.

Pertanto, i soci appartenenti alla categoria dei benemeriti alla data di entrata in vigore del presente Statuto restano esonerati dal pagamento della quota sociale.

Articolo 15 (nomine)

La nomina a socio onorario ed il conferimento della qualifica di "atleta benemerito" sono deliberate, su proposta del consiglio direttivo, dall'assemblea dei soci fondatori con votazione a scrutinio segreto.

La votazione non è valida senza l'intervento di almeno un terzo dei soci fondatori aventi diritto al voto.

Sono approvate le proposte che raggiungono la maggioranza del 70% dei votanti.

In mancanza del numero legale richiesto per la validità dell'assemblea, la votazione è rinviata ad altra adunanza.

Articolo 16 (nomina presidente benemerito)

Su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei Soci Fondatori può, per acclamazione, nominare "Presidente Benemerito" il socio benemerito che abbia ricoperto la carica di Presidente del Circolo.

Articolo 17 (ammissione a socio fondatore)

Sono ammessi nella categoria di soci fondatori i soci ordinari che abbiano compiuto almeno 25 anni di ininterrotta appartenenza al Circolo.

L'ammissione avviene automaticamente, a domanda scritta dell'interessato, indirizzata al Consiglio direttivo.

Articolo 18 (ammissione a socio ordinario, aggregato e junior)

L'ammissione a socio ordinario, aggregato o junior, su domanda sottoscritta dal candidato e da due Soci di cui almeno uno Socio Fondatore, è deliberata dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

Se il candidato junior è minorenne, la domanda deve essere controfirmata da colui che esercita la potestà genitoriale, con espressa dichiarazione di quest'ultimo di sollevare il Circolo da ogni responsabilità anche verso terzi.

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI

STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

I componenti del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti, del collegio dei probiviri e della commissione disciplinare non possono sottoscrivere domande di ammissione a socio ordinario, aggregato o junior.

La domanda, previa affissione per otto giorni, è esaminata dal consiglio direttivo che, sentito il relatore, delibera di sottoporla alla votazione dell'assemblea oppure archivarla, informandone, in quest'ultimo caso, i soci presentatori.

Articolo 19 (votazione ammissione soci a scrutinio segreto)

Per l'ammissione dei soci ordinari, aggregati e junior la votazione, sempre a scrutinio segreto, è valida purché vi partecipi almeno un quinto dei fondatori che hanno diritto al voto.

Ove non si raggiunga il numero legale, la votazione deve essere ripetuta, previa riconvocazione, nei quindici giorni successivi e così di seguito, sino al raggiungimento del numero legale di cui al precedente capoverso.

Articolo 20 (durata ammissione soci juniores)

L'ammissione alla categoria dei soci juniores ha efficacia biennale; alla scadenza di ogni biennio la conservazione della qualifica di socio junior è subordinata alla conferma da parte del Consiglio direttivo.

La conferma si intenderà concessa tacitamente qualora, entro il termine di due mesi dal compimento del biennio, il Consiglio direttivo non si sia espresso sfavorevolmente alla permanenza del socio junior nella compagine sociale.

Al raggiungimento dell'età massima di 25 anni il socio junior potrà avanzare domanda di passaggio a socio ordinario, con le modalità e l'iter previsto dagli artt. 18 e 19 del presente Statuto.

Articolo 21 ("quorum" e convocazione Assemblea Fondatori)

Per la determinazione del "quorum" di ogni singola votazione di cui al precedente articolo 19 non si tiene conto, nel computo del numero legale, dei soci fondatori stabilmente residenti fuori della Campania e di quelli non in regola con i versamenti sia delle quote sociali che dei contributi straordinari, che non hanno partecipato alla votazione.

I voti degli astenuti si computano per la determinazione del "quorum" ai fini della validità delle deliberazioni dell'Assemblea.

Le convocazioni dei soci fondatori per le votazioni di cui ai precedenti articoli vengono fatte a cura del consigliere segretario.

Articolo 22 (domande ritirate, archiviate respinte)

Le domande ritirate, archiviate o respinte possono essere ripresentate, per una sola volta, decorso almeno un anno dalla presentazione precedente.

Articolo 23 (domanda ammissione obbligo rispetto norme sociali)

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI

STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

I candidati a qualsiasi categoria, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, assumono l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e dei regolamenti, nonché le deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 24 (quote associative – esenzioni e riduzioni)

I soci, ad esclusione di quelli espressamente esentati, sono tenuti a versare la tassa di ammissione ed a pagare le quote semestrali almeno fino al primo semestre dell'anno successivo a quello in cui sono stati ammessi, nonché ogni contributo deliberato dall'Assemblea Generale dei soci nell'arco dello stesso tempo.

Il Consiglio direttivo può esonerare dal pagamento della tassa di ammissione l'atleta che abbia praticato con assiduità l'attività sportiva, il quale divenga socio ordinario.

Il coniuge (o equiparato) di un socio, in caso di accettazione della domanda, deve corrispondere le quote sociali in misura ridotta pari alla metà della quota sociale prevista per i soci ordinari.

I soci che abbiano compiuto cinquanta anni di ininterrotta appartenenza al Circolo (40 anni per coloro che erano già soci prima della modifica dello Statuto intervenuta il 16.06.2011) ed i soci già benemeriti prima dell'approvazione del presente Statuto sono esonerati dal pagamento delle quote sociali, ma sono tenuti al versamento di eventuali tasse di ammissioni a categoria diversa e di contributi obbligatori deliberati dall'Assemblea.

Restano salvi i diritti acquisiti.

Articolo 24 bis (soci benemeriti e ultracinquantennali votazione su oneri economici)

I soci benemeriti esentati dal pagamento delle quote sociali e i soci ultracinquantennali (ultraquarantennali per coloro che erano già soci prima della modifica dello Statuto intervenuta il 16.06.2011), di cui agli ultimi due commi dell'articolo 24, non possono votare nelle Assemblee nelle quali si deliberano oneri economici a carico dei soci, a meno che non si tratti di impegni economici a cui anch'essi sono obbligati.

Articolo 25 (tassa di ammissione)

Il socio aggregato e il socio junior all'atto del passaggio nella categoria dei soci ordinari sono tenuti al pagamento della differenza tra la tassa di ammissione alla nuova categoria e quella in vigore nella categoria di provenienza.

La tassa di ammissione alla categoria dei soci ordinari è ridotta della metà per i figli ed i coniugi (ed equiparati) dei soci.

Articolo 26 (socio assente)

I soci fondatori ed ordinari con un'anzianità di almeno 5 anni, che stabiliscono la residenza fuori della Campania, possono chiedere di essere considerati "soci assenti" e, ai soli fini amministrativi, sono equiparati ai soci aggregati.

Tale equiparazione cessa col ripristino della residenza nella Campania.

Articolo 27 (soci aggregati residenza in Campania)

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

I soci aggregati, che trasferiscono la loro residenza nella Campania, con deliberazione assunta dal consiglio direttivo su loro istanza o di ufficio, passano alla categoria dei soci ordinari con tutti i relativi diritti ed obblighi.

Articolo 28 (dimissioni del socio)

Il socio che intende dimettersi è tenuto al pagamento in un'unica soluzione delle quote sociali ancora dovute per l'intero anno sociale in corso, purché le dimissioni siano presentate entro il 30 novembre, oltre alle tasse ed ai contributi straordinari ancora dovuti; le dimissioni presentate dopo detta data e fino al 31 dicembre si considerano, ai fini finanziari, come presentate nel corso dell'anno sociale successivo ed il dimissionario è pertanto obbligato al pagamento in un'unica soluzione delle quote sociali dovute per tutto l'anno ulteriore in aggiunta a tutte le somme ancora dovute.

I soci dimissionari restano in ogni caso tenuti ad al pagamento dei corrispettivi di servizi fruiti maturati sino alla data di presentazione delle dimissioni.

Il consiglio direttivo può chiedere al socio che abbia adempiuto a tutte le sue obbligazioni di ritirare le dimissioni; in tal caso, se il socio non le ritira entro un mese dalla comunicazione del consiglio le dimissioni si intendono confermate.

Articolo 29 (domanda di riammissione)

I soci che si sono regolarmente dimessi possono presentare domanda di riammissione con la procedura stabilita nel precedente articolo diciotto.

I soci riammessi sono tenuti al pagamento di una nuova tassa di ammissione, nei limiti di quanto di seguito specificato, della categoria alla quale appartenevano prima delle dimissioni; la loro anzianità decorre dal giorno della riammissione.

I soci riammessi sono tenuti al pagamento della eventuale differenza fra la tassa di ammissione corrisposta al tempo della loro precedente ammissione e quella vigente al tempo della domanda di riammissione.

I soci fondatori sono riammessi al Circolo con la qualifica di soci ordinari.

Articolo 30 (soci radiati o espulsi)

I soci radiati o espulsi non possono essere riammessi al Circolo.

TITOLO QUINTO
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Articolo 31 (diritti dei soci)

I soci onorari, benemeriti, fondatori, ordinari e juniores, hanno il diritto di:

- a) frequentare i locali del Circolo;
- b) praticare gli sport sociali, attenendosi alle norme previste dal Regolamento delle singole sezioni;
- c) prendere parte alle competizioni sportive promosse dal Circolo o da altri enti, sotto i colori sociali, previo consenso del consiglio direttivo;
- d) partecipare alle manifestazioni organizzate dal Circolo;

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

- e) vestire la divisa sociale e fregiarsi dei distintivi della categoria a cui appartengono e della carica che rivestono, secondo le norme del Regolamento;
- f) avere la tessera sociale;
- g) chiedere alla presidenza, sotto la propria responsabilità, inviti di frequenza al Circolo secondo le norme stabilite dal Regolamento generale;
- h) intervenire e votare nell'assemblea generale;
- i) presentare candidati a soci, secondo le norme sancite nel presente Statuto;
- j) presentare per iscritto al consiglio direttivo proposte e reclami;
- k) essere eletti presidenti, vice presidenti, consiglieri, e revisori dei conti con le anzianità previste dal presente Statuto;
- l) decidere lo scioglimento e la trasformazione del Circolo.

Articolo 32 (diritti soci fondatori)

I soci fondatori hanno inoltre il diritto di:

- a) votare nell'assemblea dei fondatori;
- b) procedere alla nomina dei soci onorari e deliberare l'iscrizione nell'albo di onore dei benemeriti;
- c) votare per l'ammissione di nuovi soci ordinari, aggregati e juniores, e presiedere i relativi seggi;
- d) essere eletti Presidente o Vice Presidente del Consiglio Direttivo, Presidente delle Assemblee e Presidente o componente della Commissione di Disciplina, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- e) proporre e deliberare le modifiche dello Statuto e dei regolamenti.

Articolo 33 (soci aggregati)

I soci aggregati hanno gli stessi diritti dei soci ordinari.

Articolo 34 (doveri dei soci)

I soci hanno il dovere di:

- osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- pagare nei prescritti termini le somme a qualsiasi titolo dovute al Circolo;
- risarcire i danni cagionati al Circolo direttamente o dalle persone da loro invitate o rappresentate;
- astenersi dal prendere parte a competizioni sportive di qualunque tipo contro i colori sociali, senza la preventiva autorizzazione del consiglio direttivo.

Articolo 35 (dimissioni in caso di aumento quote e contributi sociali)

Qualora l'assemblea generale deliberi l'aumento delle quote sociali o contribuzioni straordinarie obbligatorie, i soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei trenta giorni dalla relativa comunicazione.

Tuttavia, se le contribuzioni straordinarie sono state deliberate per fronteggiare obbligazioni sociali già esistenti, essi vi sono ugualmente obbligati.

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

TITOLO SESTO
SANZIONI E PROVVEDIMENTI

Articolo 36 (controversie)

Qualsiasi controversia comunque connessa con la vita associativa, o riguardante sotto qualsiasi aspetto le norme dello Statuto e del Regolamento, deve essere esclusivamente sottoposta al giudizio degli organi statutariamente all'uopo previsti.

Le questioni esulanti dalla materia disciplinare saranno affidate esclusivamente all'arbitrato di una commissione di tre membri nominati, su istanza di una delle parti interessate, dal collegio dei probiviri nel proprio seno.

La commissione deciderà "*pro bono et equo*" e senza formalità di procedura.

Articolo 37 (sanzioni)

Al socio che trasgredisca le norme morali e sociali possono essere inflitte le seguenti sanzioni:

- a) il rimprovero verbale;
- b) il richiamo scritto;
- c) la cancellazione dall'albo dei soci;
- d) la radiazione;
- e) la sospensione fino a sei mesi;
- f) la sospensione cautelare;
- g) l'espulsione.

Il rimprovero verbale è rivolto dal presidente o da un componente del consiglio all'uopo delegato, verbalmente o per iscritto, secondo le circostanze del caso, al socio che abbia commesso trasgressioni di non grave entità.

La cancellazione dall'albo dei soci può essere disposta nel caso di espulsione del socio da altri circoli.

La radiazione è disposta in caso di morosità, qualora il socio persista nell'inadempimento, nonostante le sollecitazioni del consiglio direttivo.

La sospensione è inflitta nei casi di trasgressioni gravi quando per le particolari circostanze del fatto non si tenga di disporre la sanzione dell'espulsione.

La sospensione cautelare può essere decisa dal consiglio direttivo nella ipotesi di imputazione del socio per delitti dolosi, per azioni di notevole gravità lesive dell'immagine del Circolo e/o quando la prosecuzione della permanenza nel Circolo del socio sia incompatibile con la regolare e pacifica vita associativa.

Durante il periodo di sospensione è interdetto al socio l'esercizio dei diritti previsti dal presente Statuto.

L'espulsione è inflitta nei casi di condanna definitiva a una pena detentiva per delitti dolosi, nonché nei casi di indegnità o per fatti gravi, i quali arrechino danno alla compagine sociale o determinano situazioni incompatibili con l'ulteriore appartenenza del socio al Circolo.

Il socio espulso o radiato non può più essere riammesso al Circolo.

Articolo 38 (provvedimenti)

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

I provvedimenti della cancellazione dall'albo dei soci e della radiazione sono disposti dal consiglio direttivo.

I provvedimenti del richiamo scritto, della sospensione e dell'espulsione per tutti i soci sono di competenza della commissione disciplinare.

Avverso le decisioni di quest'ultima è ammesso il ricorso in appello al collegio dei probiviri, da presentarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla comunicazione della decisione dell'organo giurisdizionale di primo grado.

La competenza per l'adozione di provvedimenti di cui all'art. 37 nei confronti di componenti il consiglio direttivo è di competenza del collegio dei probiviri in un unico grado di giurisdizione.

La competenza per l'adozione di provvedimenti di cui all'art. 37 nei confronti dei componenti della commissione di disciplina è di competenza del collegio dei probiviri in un unico grado di giurisdizione.

La competenza per l'adozione di provvedimenti di cui all'art. 37 nei confronti del collegio dei probiviri è di competenza dei componenti della commissione di disciplina in un unico grado di giurisdizione.

Dei provvedimenti adottati dai predetti organi viene data immediata comunicazione al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio eletto, o con altro mezzo, anche elettronico, a cura del consiglio direttivo che ne dispone l'affissione nei locali riservati ai soci per dieci giorni.

Articolo 39 (comunicazione del consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo, a conoscenza di fatti che possono comportare anche per uno solo dei soci interessati sanzioni che esulano dalla sua competenza, deve darne sollecita comunicazione alla commissione disciplinare che compiuti gli opportuni accertamenti, decide nel merito nei confronti di tutti i soci coinvolti.

Nella ipotesi prevista dal 4° comma dell'art. 38, quando cioè si tratti di componenti il consiglio direttivo, quest'ultimo ne darà comunicazione al collegio dei probiviri.

Nella ipotesi prevista dal 5° comma dell'art. 38, quando cioè si tratti di componenti della commissione di disciplina, il consiglio direttivo ne darà comunicazione al Collegio dei probiviri.

Nella ipotesi prevista dal 6° comma dell'art. 38, quando cioè si tratti di componenti del collegio dei probiviri, il consiglio direttivo ne darà comunicazione alla commissione di disciplina.

Nei casi di maggiore gravità, l'organo giurisdizionale nel corso del procedimento può disporre la sospensione precauzionale del socio.

Ove motivi di particolare urgenza lo richiedano, la sospensione precauzionale può essere disposta direttamente dal consiglio prima dell'inizio del procedimento da parte dell'organo di giurisdizione.

Articolo 40 (obbligo di contestazione al socio)

Le sanzioni disciplinari possono essere inflitte soltanto se il socio sia stato preventivamente sentito sui fatti addebitatigli o se sia rimasto senza effetto l'invito all'uopo rivoltogli per iscritto.

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

TITOLO SETTIMO
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Articolo 41 (assemblee generali)

Le assemblee generali dei soci sono ordinarie e straordinarie.

Articolo 42 (assemblea ordinaria)

L'assemblea generale ordinaria dei soci provvede ogni anno a:

- a) esaminare la relazione annuale morale e finanziaria;
- b) esaminare ed approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo.

L'assemblea provvederà altresì ogni due anni a:

- a) eleggere il presidente, i vice presidenti e i componenti del consiglio direttivo;
- b) eleggere il presidente ed i componenti del collegio dei revisori dei conti.

L'assemblea generale ordinaria avente all'ordine del giorno la approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, deve essere convocata dal presidente del Circolo entro il 30 aprile di ogni anno.

Deve altresì essere convocata a cura del presidente anche in corso di esercizio per la copertura delle vacanze eventualmente verificatesi per qualsiasi causa nel consiglio di presidenza o nel collegio dei revisori dei conti.

Tale convocazione deve essere fatta entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

Articolo 43 (assemblea straordinaria)

L'assemblea generale straordinaria dei soci delibera sulle seguenti materie:

- a) modificazione dell'ammontare delle tasse di ammissione e di passaggio di categoria nonché delle quote sociali;
- b) determinazione di eventuali contributi straordinari obbligatori da parte dei soci;
- c) assunzioni di obbligazioni straordinarie verso terzi da parte del Circolo;
- d) atti di disposizione, a qualsiasi titolo, dei beni costituenti il patrimonio sociale;
- e) provvedimenti di amministrazione straordinaria di cui all'art. 81;
- f) ogni altro provvedimento di competenza dell'assemblea generale dei soci a norma del presente Statuto.

L'assemblea generale straordinaria è convocata dal presidente previa deliberazione del consiglio direttivo.

Deve altresì essere convocata dal presidente entro trenta giorni, quando ne sia fatta richiesta da un numero di soci non inferiori ad un ventesimo del totale dei soci fondatori, ordinari e juniores, ovvero dal collegio dei revisori.

Articolo 44 (convocazione assemblea chiesta dal Collegio dei Revisori)

In tutti i casi in cui la convocazione dell'assemblea è obbligatoria, qualora il presidente non vi provveda entro il termine prescritto, la convocazione è fatta di urgenza e nel termine abbreviato di cui all'art. 28 del Regolamento, a cura del collegio dei revisori, e il presidente è sottoposto ad azione disciplinare dal collegio dei probiviri.

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

Articolo 45 (rinvio al Regolamento)

Per la convocazione delle assemblee generali si applicano le norme previste dal Regolamento Generale.

Articolo 46 (soci non in regola coi pagamenti)

Alle assemblee generali, possono intervenire e votare soltanto i soci in regola con il pagamento delle quote sociali e dei contributi. Per la validità delle assemblee e per il raggiungimento del “quorum” deliberativo non vengono conteggiati i soci morosi.

Articolo 47 (validità)

L'assemblea generale è validamente costituita in sede ordinaria con l'intervento di almeno metà dei soci aventi diritto al voto, in prima convocazione e con almeno il 15% dei soci aventi diritto al voto in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, le proposte si ritengono respinte.

Per la validità delle deliberazioni di competenza dell'assemblea straordinaria è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la presenza di un numero di soci che rappresenti almeno il venti per cento dei voti e che sia favorevole almeno il settanta per cento dei voti complessivamente spettanti ai soci presenti al momento dell'apertura delle operazioni di voto.

Ai fini del calcolo dei voti necessari secondo i quorum deliberativi richiesti per l'approvazione delle delibere nelle assemblee generali dei soci, ordinarie e straordinarie, il Presidente dell'Assemblea, terminata la discussione, subito prima di dar corso alle operazioni di voto, deve constatare il numero dei soci iscritti come risulta nell'apposito registro delle presente: su tale numero si calcolano i voti richiesti dal relativo quorum; terminata questa operazione del Presidente, non sono ammessi alla votazione soci non ancora registrati.

La forma della votazione è decisa dall'assemblea e tuttavia le deliberazioni devono essere adottate a scrutinio segreto o per appello nominale, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente, nei seguenti casi:

- per l'approvazione dei bilanci;
- per tutte le materie di competenza dell'assemblea straordinaria;
- quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei soci presenti;

Le deliberazioni sono adottate in ogni caso a scrutinio segreto, quando comportano apprezzamenti sulle qualità o i meriti di persone.

Articolo 48 (presidente dell'Assemblea)

L'assemblea generale è presieduta da un socio fondatore o da un socio ordinario con almeno venti anni di anzianità, nominato di volta in volta dall'assemblea stessa; il presidente e gli altri componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori e degli organi giurisdizionali non possono presiedere l'assemblea.

Il presidente dell'assemblea nomina due scrutatori, scegliendoli fra i soci presenti.

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

Il presidente dell'assemblea deve considerarsi in carica nei casi in cui si disponga la prosecuzione della stessa ad altra data.

Articolo 49 (segretario dell'Assemblea)

Il consigliere segretario ha le funzioni di segretario dell'assemblea. In sua assenza le funzioni stesse vengono esercitate da un altro consigliere presente all'adunanza, scelto dal Presidente dell'assemblea.

Articolo 50 (verbale)

Di ogni riunione dell'assemblea generale viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 51 (deliberazioni vincolanti per i soci)

Le deliberazioni dell'assemblea generale vincolano tutti i soci, salvo quanto previsto dall'art. 35.

TITOLO OTTAVO
ASSEMBLEA DEI FONDATORI

Articolo 52 (assemblea ordinaria e straordinaria)

Le assemblee dei soci fondatori sono ordinarie e straordinarie.

Articolo 53 (assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria provvede:

- a) all'elezione dei componenti la commissione disciplinare;
- b) all'elezione dei componenti il collegio dei probiviri;
- c) alla nomina dei soci onorari ed al conferimento delle qualifiche di "socio benemerito" e di "atleta benemerito";
- d) su ogni altra materia di competenza prevista dal presente Statuto.

Articolo 54 (assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria provvede:

- a) all'ammissione di soci alle varie categorie a norma degli articoli 15, 17, 18 e 19, del presente Statuto;
- b) alla proclamazione del "presidente benemerito" a norma dell'art. 16 del presente Statuto;
- c) alla modifica delle norme dello Statuto e del Regolamento;
- d) su ogni altra materia attribuita alla sua competenza a norma del presente Statuto.

Articolo 55 (convocazione assemblea)

Le assemblee ordinarie e straordinaria possono essere convocate a seguito di:

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

- deliberazione del consiglio direttivo;
- iniziativa del presidente o dei due vice presidenti;
- richiesta del collegio dei probiviri;
- richiesta di almeno otto consiglieri;
- istanza del collegio dei revisori;
- domanda di un quinto dei soci fondatori.

La convocazione deve avere luogo non oltre i trenta giorni dalla richiesta o istanza.

Per la convocazione dell'assemblea si applicano le norme stabilite nel Regolamento generale.

Articolo 56 (validità – “quorum”)

Salvo le speciali maggioranze previste dal presente Statuto, l'assemblea dei fondatori, ordinaria e straordinaria, è valida in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

Tuttavia per le proposte di modifiche delle norme dello Statuto e del Regolamento, è richiesto l'intervento del settanta per cento dei soci fondatori in prima convocazione e di almeno il quaranta per cento in seconda; e quanto al *quorum* deliberativo, il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresenti comunque almeno il trentatré per cento di tutti gli appartenenti alla categoria dei soci fondatori aventi diritto al voto.

Ai fini del calcolo dei voti necessari secondo i quorum deliberativi richiesti per l'approvazione delle delibere nelle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci fondatori, il Presidente dell'Assemblea, terminata la discussione, subito prima di dar corso alle operazioni di voto, deve constatare il numero dei soci fondatori iscritti come risulta nell'apposito registro delle presenze: su tale numero si calcolano i voti richiesti dal relativo quorum; terminata questa operazione del Presidente, non sono ammessi alla votazione soci fondatori non ancora registrati.

Le votazioni che comportano apprezzamenti sulle qualità ed i meriti delle persone, debbono svolgersi per scrutinio segreto.

L'assemblea è presieduta da un socio fondatore designato dalla maggioranza dei presenti. Il presidente nomina due scrutatori scegliendoli fra i soci presenti.

Per la forma delle votazioni si applicano in ogni altro caso le disposizioni previste per le assemblee generali ordinarie e straordinarie.

Il presidente dell'assemblea deve considerarsi in carica nel caso in cui se ne deliberi la prosecuzione ad altra data.

TITOLO NONO
CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 57 (composizione)

Il Circolo è amministrato da un consiglio direttivo composto da un presidente, da due vice presidenti e da quindici consiglieri eletti dall'assemblea generale dei soci.

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI

STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

Il Presidente ed i Vice presidenti debbono essere scelti fra i soci fondatori o fra i soci ordinari con almeno trenta anni di anzianità.

I consiglieri sono scelti tra i soci fondatori ed i soci ordinari con almeno cinque anni di anzianità nonché tra i soci juniores che abbiano compiuto almeno 5 anni di anzianità dopo il compimento del 18mo anno di età.

Dei quindici consiglieri, sette devono essere preposti alle sezioni sportive (attualmente canottaggio, canoa e dragon boat, nuoto e pallanuoto, vela e windsurf, motonautica, tennis, bridge, triathlon).

Articolo 58 (incompatibilità)

Gli amministratori del Circolo non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN o DSA se riconosciuto dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto sono esercitate esclusivamente a titolo gratuito.

Articolo 59 (elezione presidente e vice presidenti)

Sono proclamati presidente e vice presidenti i candidati che nella votazione per le rispettive cariche abbiano riportato la metà più uno dei voti validi.

In difetto di tale maggioranza si procede, per le cariche non ricoperte, in seconda adunanza, da convocarsi nei dieci giorni successivi, al ballottaggio fra i due candidati che nelle graduatorie relative hanno riportato il maggior numero di voti.

In tale sede è proclamato eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti. L'eletto che intende rinunciare alla carica deve darne immediata comunicazione scritta al presidente dell'assemblea.

Qualora non sia presente, tale comunicazione deve essere data negli otto giorni dalla notizia della nomina.

Alle sostituzioni nelle cariche vacanti si provvede mediante nuove elezioni da indirsi non oltre i quindici giorni dalla comunicazione della rinuncia.

Articolo 60 (elezione consiglieri)

Sono proclamati consiglieri i primi otto nella graduatoria relativa alle attività sociali ed il primo nella graduatoria per ciascuna delle attività sportive.

In caso di parità di voto si intende eletto il socio più anziano di età.

I voti riportati da ciascun candidato nelle diverse graduatorie non sono cumulabili ai fini del computo totale.

L'eletto, che intende rinunciare alla carica, deve darne immediata comunicazione scritta al presidente dell'assemblea.

Qualora non sia presente la rinuncia deve essere espressa negli otto giorni dalla comunicazione della nomina.

In sostituzione dei rinunziatari sono proclamati i candidati che seguono nell'ordine nella stessa graduatoria purché abbiano riportato un numero di voti non inferiore al decimo dei voti validi.

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

Se non vi sia possibilità di sostituzione, si procede a nuova elezione, per la carica vacante.

Articolo 61 (durata)

Il consiglio direttivo dura in carica due anni.

Alla scadenza del biennio resta in carica per gli affari di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Articolo 62 (obbligo di partecipazione)

I componenti il consiglio direttivo debbono partecipare alle tornate del consiglio ed in caso di impedimento debbono giustificare la loro assenza.

Dopo tre assenze consecutive ingiustificate, decadono dalla carica e non sono rieleggibili per il tempo in cui il consiglio direttivo, di cui faceva parte, resta in funzione.

Articolo 63 (deliberazioni)

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo, occorre l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.

Per le votazioni si applicano le modalità previste nel presente Statuto per l'assemblea generale dei soci.

Esse debbono svolgersi a scrutinio segreto se comportano apprezzamenti sulle qualità o i meriti di persone, ovvero se ne venga fatta esplicita richiesta da un componente il consiglio direttivo.

Di ogni adunanza del consiglio viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

A tutte le riunioni del consiglio debbono essere invitati, a pena di nullità delle deliberazioni, i revisori dei conti.

Articolo 65 (decadenza – dimissioni)

In caso di decadenza, dimissioni o vacanza del presidente o di entrambi i vice presidenti o della metà più uno dei componenti il consiglio direttivo, deve procedersi a nuove elezioni dell'intero consiglio.

In caso di decadenza o dimissioni o vacanza di uno dei due vice presidenti, si procede da parte dell'assemblea generale dei soci alla relativa sostituzione.

In caso di decadenza, dimissioni o vacanza di uno o più consiglieri le funzioni dagli stessi espletate possono essere affidate *ad interim* dal Presidente ad altro componente del consiglio direttivo.

La sostituzione dovrà avvenire nella prima assemblea generale successivamente all'evento che ha dato luogo al venir meno di uno o più consiglieri.

Articolo 66 (nomina delegato – coadiutore)

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI **STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE**

Ogni consigliere proposto ad una sezione può proporre al consiglio la nomina di un socio quale proprio delegato (coadiutore) il quale può partecipare alle sedute ed ha voto deliberativo soltanto in assenza del titolare e su argomenti che interessano la propria sezione.

Articolo 67 (competenza)

L'amministrazione del Circolo è devoluta al consiglio direttivo, salvo quanto riservato alla competenza delle assemblee delle quali esegue i deliberati.

Il consiglio ha inoltre l'obbligo di provvedere annualmente alla compilazione dei bilanci ed all'aggiornamento degli inventari e di sottoporli all'approvazione dell'assemblea generale ordinaria dei soci.

Al consiglio direttivo è infine, devoluto l'accertamento e la dichiarazione delle scadenze previste dal precedente articolo 14.

In materia disciplinare il consiglio è tenuto alla osservanza delle disposizioni di cui al titolo quinto del presente Statuto.

Articolo 68 (presidente)

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale del Circolo anche nei confronti dei terzi ed in giudizio per il compimento di tutti gli affari di ordinaria amministrazione nell'ambito dei deliberati delle assemblee e del consiglio direttivo. Entro tali limiti egli potrà, pertanto, consentire qualsiasi operazione ipotecaria (iscrizione, surroghe, riduzioni, restrizioni, postergazioni e cancellazioni di ipoteche, nonché trascrizioni ed annotazioni), stipulare contratti di qualsiasi specie e natura, fare cessazioni e rinunzie, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, disporre di pagamenti, esigere e quietanzare somme a qualsiasi titolo dovute al Circolo da privati e da ogni ufficio pubblico o privato; promuovere giudizi e resistere a quelli promossi contro il Circolo, conferendo mandato a liti a procuratori ed avvocati, in qualunque grado di giurisdizione ed innanzi a qualsiasi magistratura ordinaria, straordinaria o speciale, nazionale od estera, e fare ancora tutto quant'altro potrà essere necessario per l'oggetto in quanto la precedente elencazione è meramente esemplificativa e non tassativa.

Convoca e presiede, infine, il consiglio direttivo e, nei casi previsti nel presente Statuto, convoca le assemblee.

E' immediatamente rieleggibile per un solo biennio.

È incompatibile con l'assunzione dell'incarico di presidente il socio che sia titolare di una qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Qualora il presidente in carica dovesse assumere una qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, ciò determinerà ipso iure la sua decadenza dalla carica assunta in seno alla associazione.

Articolo 69 (vice presidenti-consiglio di presidenza)

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI

STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

I vice presidenti sono gli immediati collaboratori del presidente. Durante l'assenza del presidente, il Circolo è presieduto a tutti gli effetti dal vice presidente più anziano di età. Ove siano assenti anche i vice presidenti, il Circolo è rappresentato dal consigliere più anziano di età.

I due vice presidenti sovrintendono rispettivamente al settore sportivo ed a quello amministrativo.

Ciascuno di essi deve coordinare le attività delle varie sezioni rientranti nel settore di propria competenza.

Sono immediatamente rieleggibili per un solo biennio.

Il presidente con i due vice presidenti costituiscono il consiglio di presidenza, che svolge l'attività di propria competenza.

Articolo 70 (consigliere segretario)

Il consigliere segretario ha in consegna l'archivio ed i registri del consiglio e delle assemblee; cura la tenuta dell'albo dei soci; sovrintende e dirige il personale impiegatizio; riceve le domande di ammissione, redige e sottoscrive i verbali del consiglio e delle assemblee; è componente di diritto di tutte le commissioni nominate dal consiglio; sottoscrive con il presidente gli inviti per le assemblee e le tornate consiliari, le tessere sociali ed i biglietti di invito per frequentare il Circolo; sbriga la corrispondenza, convoca e presiede le riunioni per le votazioni relative all'ammissione di categoria di soci ordinari ed aggregati e per il passaggio di categoria dei soci fondatori e dirige le relative operazioni quale presidente del seggio, collabora con il consigliere tesoriere nelle pratiche relative ai casi di morosità e fa quanto altro a norma del presente Statuto e del Regolamento è di sua competenza.

Articolo 71 (consigliere tesoriere)

Il Consigliere tesoriere, sotto la sua personale responsabilità custodisce il denaro ed ogni altro valore del Circolo, che gli venga affidato, cura la perfetta tenuta dei libri di amministrazione e degli inventari, sorveglia la riscossione delle tasse di ammissione e di passaggio di categoria, nonché delle quote sociali, rende una volta al mese al Consiglio direttivo la situazione di cassa; paga, nei limiti stabiliti dal bilancio, i mandati firmati dal Presidente o da un componente del consiglio all'uopo da lui delegato, nonché dal consigliere competente; cura in unione al consigliere segretario le pratiche relative ai soci morosi e mensilmente ne fornisce il relativo elenco al consiglio; prepara la situazione patrimoniale, il conto di esercizio ed il preventivo di gestione e li sottopone all'approvazione del consiglio direttivo.

Articolo 72 (consigliere alla casa)

Il consigliere deputato alla casa regola e sorveglia i servizi del Circolo ed a lui è affidata la disciplina del personale dipendente; cura il buon andamento della casa e della mensa; organizza i trattenimenti mondani; aggiorna l'inventario dei mobili, delle coppe e di quant'altro è in dotazione della sua sezione.

Nel caso che l'incarico della casa sia separato da quello della mensa, ciascun titolare provvede alla parte che lo riguarda.

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

Articolo 73 (consiglieri sportivi)

I consiglieri preposti alla direzione delle sezioni sportive provvedono al buon andamento e sviluppo di esse ai sensi dei regolamenti relativi; **vigilano** sulla manutenzione del materiale e curano l'aggiornamento degli inventari; propongono al consiglio le spese di competenza; sovrintendono alla disciplina del personale addetto, il tutto di concerto col vice presidente sportivo.

Articolo 74 (consigliere ai giochi)

Il consigliere deputato ai giochi dirige, vigila e sorveglia, con i poteri conferitigli dal relativo Regolamento, i giochi che si svolgono nel Circolo.

Articolo 75 (consigliere economo)

Il consigliere incaricato dell'economato sovrintende alla esecuzione di tutti i lavori ordinari e straordinari occorrenti al Circolo.

TITOLO DECIMO
REVISORI DEI CONTI

Articolo 76 (costituzione collegio)

La gestione sociale è sottoposta al controllo di un collegio di revisori dei conti, costituito da un presidente, due componenti effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea generale dei soci tra i soci fondatori o tra i soci ordinari con venti anni di anzianità.

I revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili. Viene proclamato presidente del collegio il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.

I due candidati che seguono nella graduatoria sono nominati componenti effettivi; i successivi due componenti supplenti.

La rinuncia alla carica e la relativa sostituzione sono regolate dalle norme di cui all'art. 59.

Se nel corso della gestione, dopo il subentro dei due supplenti, per ulteriori dimissioni o per altra causa, vengono a mancare almeno due componenti del collegio, l'assemblea generale dei soci provvede alla relativa sostituzione, i nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza del biennio in corso.

Articolo 77 (compiti e attività)

I revisori dei conti verificano, almeno una volta ogni quattro mesi, la regolare tenuta dei libri contabili da parte del consigliere tesoriere, l'esistenza di cassa, la corrispondenza delle scritture ai documenti relativi ed in genere la regolarità della gestione; accertano che l'andamento delle spese in relazione a quello degli introiti sia conforme alle previsioni di bilancio preventivo.

Delle verifiche vengono redatti regolari verbali.

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

Il collegio dei revisori riferisce annualmente all'assemblea generale dei soci attestando la regolare tenuta della contabilità sociale e la conformità del bilancio consuntivo alle risultanze di essa; esprime il proprio parere sul bilancio preventivo.

I revisori possono procedere ad ispezioni, anche individualmente, in qualunque momento ed esplicano ogni altro eventuale controllo ad essi demandato dal presente Statuto e dai regolamenti.

I revisori dei conti partecipano alle tornate del consiglio direttivo senza veste deliberativa; ove non vi sia presente alcun rappresentante del collegio dei revisori, le deliberazioni emerse vanno immediatamente comunicate a cura del consigliere segretario al presidente del collegio.

Il collegio dei revisori, in ogni caso in cui ravvisi eventuali irregolarità contabili o manchevolezze di gestione, deve chiedere di urgenza la convocazione del consiglio direttivo per l'adozione dei provvedimenti opportuni.

Ove lo ritenga, può chiedere la convocazione urgente dell'assemblea per le opportune deliberazioni.

TITOLO UNDICESIMO
ORGANI DELLA GIURISDIZIONE SOCIALE

Articolo 78 (commissione disciplinare – collegio probiviri)

Sono organi di giurisdizione del Circolo la commissione disciplinare ed il collegio dei probiviri.

La commissione disciplinare è composta di cinque membri eletti dalla assemblea dei fondatori fra i soci fondatori.

Il collegio dei probiviri è composto da cinque membri eletti dall'assemblea dei fondatori fra coloro che hanno ricoperto la carica di presidente, vice presidente, o di Commissario del Circolo e fra i soci fondatori con almeno 5 anni di ininterrotta appartenenza nella categoria.

I componenti di ciascuno degli organi di giurisdizione del Circolo vengono proclamati secondo la graduatoria risultante dalla votazione rispettivamente conseguita.

In caso di parità di voti si considera eletto il più anziano di età.

Per la rinuncia alla carica e la sostituzione nella vacanza si applicano le disposizioni dell'art. 65.

I componenti gli organi di giurisdizione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ciascun organo di giurisdizione nomina nel suo seno un presidente, un vicepresidente ed un segretario.

I primi due non eletti della Commissione disciplinare e del Collegio dei Proviviri saranno dichiarati Membri supplenti dei due organi. In caso di parità dei voti risultano eletti i candidati con maggiore anzianità come soci e, in caso di pare anzianità come soci, i più anzianità di età.

La carica di componente di uno dei due organi di giurisdizione del Circolo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Articolo 79 (dimissioni)

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

Nel caso di dimissioni o di mancanza, per qualsiasi causa, di almeno due componenti della commissione disciplinare o del collegio dei probiviri, l'assemblea dei fondatori provvede alle relative sostituzioni.

I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.

Sulle dimissioni delibera rispettivamente la commissione o il collegio, ed in caso di accettazione il presidente informa il consiglio direttivo per i provvedimenti ulteriori di competenza.

Articolo 80 (competenze)

La commissione disciplinare ed il collegio dei probiviri, nei rispettivi gradi di giurisdizione giudicano sulle trasgressioni dei soci secondo le disposizioni di cui al titolo VI del presente Statuto.

Il collegio dei probiviri, su argomenti di particolare importanza per il Circolo, può richiedere la convocazione dell'assemblea dei fondatori.

Decide inoltre su eventuali istanze dei soci.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno tre componenti per la commissione disciplinare e di almeno tre componenti per il collegio dei probiviri.

Le riunioni degli organi di giurisdizione sociale sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal vice presidente, in mancanza, dal più anziano di età fra i presenti.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente, che in ogni caso viene espresso per ultimo.

Le deliberazioni della commissione disciplinare e del collegio dei probiviri devono risultare da verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto da tutti gli intervenuti.

TITOLO DODICESIMO
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Articolo 81 (commissari straordinari)

L'assemblea generale dei soci, può, ove eccezionali circostanze lo consiglino, con la maggioranza richiesta dal terzo comma dell'art. 47, affidare l'amministrazione del Circolo ad uno, o più commissari straordinari, determinando la durata dell'incarico.

I commissari straordinari devono essere scelti fra i soci fondatori ed hanno tutti i poteri del consiglio direttivo.

L'amministrazione commissariale può essere prorogata una o più volte.

TITOLO TREDICESIMO
SCIoglimento DEL SODALIZIO

Articolo 82 (delibera)

Qualora si verifichi una crisi grave ed insanabile del Circolo, il consiglio direttivo o in mancanza il collegio dei revisori dei conti, convoca l'assemblea generale straordinaria dei soci.

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

L'eventuale deliberazione di scioglimento è valida sia in prima che in seconda convocazione con l'intervento di un numero di soci che rappresenti almeno la metà dei voti dei soci ed il voto favorevole pari almeno all'ottanta per cento dei voti spettanti agli intervenuti.

Articolo 83 (comitato dei soci)

Deliberato lo scioglimento, la stessa assemblea nomina un comitato di tre soci fondatori e due ordinari per la liquidazione delle attività.

Articolo 84 (patrimonio sociale)

In caso di scioglimento del Circolo il patrimonio sociale andrà interamente devoluto ad altro ente avente le stesse finalità sportive, sentito l'organismo di controllo di cui al D.Lgs. n. 117/2017 secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs n. 36/2021.

Articolo 85 (fondo comune)

Il fondo comune del Circolo è costituito dai contributi degli associati, dai beni acquisiti con questi contributi nonché dai beni preesistenti e da quelli pervenuti al Circolo per atti di liberalità.

E' vietata la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma ai soci.

Eventuali avanzi economici derivanti dall'attività del Circolo saranno reinvestiti per il perseguimento esclusivo delle attività sportive e non possono essere in nessun caso, neppure in forma indiretta, distribuiti fra i soci.

I soci non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la quota in caso di cessazione dalla qualità di socio per qualsiasi motivo.

La quota sociale non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

In caso di scioglimento del Circolo si applica l'articolo 83.

TITOLO QUATTORDICESIMO
ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 86 (durata – competenze)

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il preventivo finanziario ed il bilancio consuntivo, con i relativi documenti sono depositati in Segreteria almeno sette giorni prima dell'assemblea ordinaria convocata per la loro approvazione, affinché ogni socio possa prenderne visione.

TITOLO QUINDICESIMO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 87

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

Le signore all'epoca iscritte nella sezione femminile, soppressa con la modifica dello Statuto del 16.06.2011, conservano i diritti e gli obblighi previsti nello Statuto che la aveva precedentemente istituita.

TITOLO SEDICESIMO
LAVORATORI SPORTIVI

Articolo 88 lavoratori sportivi

I lavoratori sportivi hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii., secondo il principio di pari dignità e opportunità.

Ai lavoratori sportivi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.37 del d. lgs n.36/2021 e ss.mm.ii.

Il Circolo può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 36/2021 ss.mm.ii.

Ricorrendo i presupposti è possibile sottoscrivere i contratti di collaborazione co e co. ai sensi dell'art.409, comma 1, n. 3, del c.c.. In questo caso si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'art. 2, comma 1, del d. lgs.81/2015.

Sono ammesse anche le prestazioni da parte dei volontari, ivi compresi i componenti del consiglio direttivo e dipendenti pubblici, purchè non siano retribuiti in alcun modo. Per tali prestazioni è ammesso esclusivamente il rimborso spese documentato.

Le prestazioni dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Circolo di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività.

E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare i volontari per la responsabilità civile contro terzi.

Il Presidente
Prof. Giancarlo Bracale

Napoli, 8 aprile 2024

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

Sommario

REGOLAMENTO GENERALE

TITOLO PRIMO	34
<u>Norme per l'ammissione dei soci</u>	34
<u>Articolo 1 – domande di ammissione e di passaggio di categoria</u>	34
<u>Articolo 2 – istruzione - affissione</u>	34
<u>Articolo 3 – convocazione assemblea fondatori</u>	34
<u>Articolo 4 – composizione del seggio</u>	34
<u>Articolo 5 – votazione</u>	34
<u>Articolo 6 – schede - spoglio</u>	35
<u>Articolo 7 –modalità votazione</u>	35
<u>Articolo 8 – ritiro della domanda</u>	35
<u>Articolo 9 – riconvocazione</u>	35
TITOLO SECONDO	35
<u>Norme per la nomina dei soci onorari, benemeriti e fondatori</u>	35
<u>Articolo 10 – convocazione assemblea soci fondatori</u>	35
<u>Articolo 11 (candidature alle cariche sociali)</u>	36
<u>Articolo 12 (elenco candidati – preferenze)</u>	36
<u>Articolo 13 – (controversie)</u>	36
TITOLO TERZO	36
<u>Norme amministrative</u>	36
<u>Articolo 14 – (obblighi del socio ammesso)</u>	36
<u>Articolo 15 – (tasse ammissione e quote sociali)</u>	36
<u>Articolo 16 – (versamento tassa ammissione e passaggio di categoria)</u>	37
<u>Articolo 17 (pagamenti)</u>	37
<u>Articolo 18 – (trasferimento di categoria)</u>	37
<u>Articolo 19 – (modalità di pagamento)</u>	37
<u>Articolo 20 – (socio inadempiente radiazione)</u>	37
<u>Articolo 21 – (socio debitore – deferimento organo disciplinare)</u>	38
<u>Articolo 22 – (esonero quote sociali)</u>	38

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

<u>TITOLO QUARTO</u>	38
<u>Diritti e doveri dei Soci</u>	38
<u>Articolo 23 – (diritti)</u>	38
<u>Articolo 24 – (cambio residenza domicilio - pec)</u>	38
<u>Articolo 25 – (invitati)</u>	38
<u>TITOLO QUINTO</u>	39
<u>Assemblea generale di Soci</u>	39
<u>Articolo 26 – (convocazione assemblea generale ordinaria)</u>	39
<u>Articolo 27 – (convocazione assemblea generale straordinaria)</u>	39
<u>Articolo 28 – (avviso convocazione)</u>	39
<u>Articolo 29 – (seconda convocazione)</u>	39
<u>TITOLO SESTO</u>	39
<u>Assemblea dei soci fondatori</u>	39
<u>Articolo 30 – (convocazione)</u>	39
<u>Articolo 31 – (modifiche Statuto e Regolamento)</u>	40
<u>Articolo 32 – (seconda convocazione)</u>	40
<u>TITOLO SETTIMO</u>	40
<u>Norme generali per le elezioni alle cariche sociali</u>	40
<u>Articolo 33 – (seggio – votazione)</u>	40
<u>Articolo 34 – (contestazioni)</u>	40
<u>Articolo 35 – (votazioni – verbale -distruzione schede)</u>	40
<u>Articolo 36 – (proclamazione eletti)</u>	40
<u>TITOLO OTTAVO</u>	40
<u>Consiglio Direttivo</u>	40
<u>Articolo 37 – (incarichi ai consiglieri amministrativi)</u>	40
<u>Articolo 38 – (convocazione)</u>	41
<u>TITOLO NONO</u>	41
<u>Revisori dei Conti</u>	41
<u>Articolo 39 – (riunioni)</u>	41
<u>Articolo 40 – (convocazione)</u>	41
<u>Articolo 41 – (verbale)</u>	41
<u>TITOLO DECIMO</u>	41

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

<u>Collegio dei Proviviri – Commissione Disciplinare</u>	41
<u>Articolo 42 – (avviso di convocazione)</u>	41
<u>TITOLO UNDICESIMO</u>	42
<u>Scioglimento del Sodalizio</u>	42
<u>Articolo 43 – (Comitato dei Soci)</u>	42
<u>TITOLO DODICESIMO</u>	42
<u>Norme per le convocazioni e le comunicazioni ufficiali ai soci</u>	42
<u>Articolo 44 – (comunicazione decadenza – sanzione)</u>	42
<u>Articolo 45 –(comunicazione al domicilio)</u>	42
<u>Articolo 46 – (registrazione)</u>	42

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

REGOLAMENTO GENERALE

TITOLO PRIMO

Norme per l'ammissione dei soci

Articolo 1 – domande di ammissione e di passaggio di categoria

Le domande di ammissione a Socio o di passaggio di categoria redatte a norma dello Statuto, su apposito stampato fornito dalla Segreteria del Circolo, corredate da tutti gli estremi richiesti, devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo e sottoscritte dal candidato e dai soci presentatori.

La domanda di ammissione al Circolo deve essere presentata al Presidente o ad un Vice Presidente o al Segretario.

La sottoscrizione della domanda comporta l'integrale accettazione da parte del candidato delle norme dello Statuto sociale e delle altre disposizioni che regolano la vita del Circolo.

Articolo 2 – istruzione - affissione

Il presidente per ogni domanda presentata delega per l'istruzione di essa un Consigliere relatore e ne dispone l'affissione.

Ultimato il periodo di affissione il relatore ne riferisce al Consiglio il quale delibera a norma dell'art. 18 dello Statuto.

L'affissione viene effettuata, per almeno otto giorni all'Albo del Circolo, con l'indicazione del nome del candidato, della specifica attività che svolge, dei presentatori e del relatore.

E' comunque in facoltà del Consiglio di procedere alla archiviazione della domanda anche prima dell'affissione.

Articolo 3 – convocazione assemblea fondatori

I soci fondatori sono convocati per la votazione a cura del Consigliere Segretario con avviso raccomandato, inviato almeno otto giorni prima e contenente l'indicazione del giorno e dell'ora della convocazione, l'elenco dei candidati in votazione ed i relativi presentatori.

Articolo 4 – composizione del seggio

Il seggio è composto dal Consigliere Segretario che lo presiede e da due scrutatori, scelti fra i soci fondatori presenti. In caso di assenza del Consigliere Segretario il seggio è presieduto da altro componente il Consiglio Direttivo delegato dal Presidente.

Articolo 5 – votazione

Prima della votazione ciascun votante deve apporre la sua firma nel registro delle votazioni.

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

Il Presidente del Seggio redige il verbale sull'esito della votazione senza precisare il numero dei voti favorevoli e contrari.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dai due scrutatori.

Articolo 6 – schede - spoglio

Per la votazione vengono predisposte delle schede con i nomi dei candidati e dei presentatori.

Accanto al nome di ogni candidato vi sono due caselle indicanti il “sì” ed il “no” rispettivamente per il voto favorevole o contrario all'ammissione.

Il votante dovrà contrassegnare con una crocetta la casella prescelta.

Lo spoglio delle schede sarà effettuato dal seggio, e le schede, controfirmate dal Presidente del Seggio, saranno conservate in Segreteria, per sette giorni, a disposizione dei soci fondatori che desiderassero esaminarle.

La segreteria è tenuta ad adottare gli accorgimenti necessari atti a garantire l'assoluta libertà e segretezza del voto.

Articolo 7 –modalità votazione

Un voto contrario annulla due favorevoli: le domande si intendono accolte se il numero dei voti favorevoli è superiore al doppio dei voti contrari.

In caso di parità la domanda si intende respinta.

Articolo 8 – ritiro della domanda

I due soci presentatori o anche uno solo di essi, oltre che lo stesso candidato, possono ritirare la domanda prima che abbia inizio la votazione.

Articolo 9 – riconvocazione

La riconvocazione dei fondatori per la votazione per difetto del prescritto numero legale deve essere indetta alla distanza di almeno otto giorni dalla prima votazione.

TITOLO SECONDO

Norme per la nomina dei soci onorari, benemeriti e fondatori

Articolo 10 – convocazione assemblea soci fondatori

Per la nomina dei soci onorari e per il conferimento della qualifica di benemerito, l'assemblea dei soci fondatori deve essere convocata a cura della segreteria, per il primo luglio, anniversario della fondazione del Circolo, con avviso contenente l'ora della convocazione, l'ordine del giorno, il nome e l'anzianità dei candidati e la motivazione della benemerenzza.

La convocazione dei fondatori deve essere fatta con avviso raccomandato presso il domicilio eletto, o con altro mezzo, anche elettronico, almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

Detta assemblea, presieduta da un socio designato dai presenti, procede alla votazione con le modalità prescritte per l'ammissione dei nuovi soci.

Il seggio per le operazioni di voto è composto da un Presidente e da due scrutatori designati dall'assemblea.

Articolo 11 (candidature alle cariche sociali)

Quindici giorni prima della data stabilita per le elezioni ogni candidato alla Presidenza del Circolo esprime la propria disponibilità alla candidatura presso la segreteria, accompagnata da quella dei due candidati a vice presidenti, supportata da almeno 80 soci aventi diritto al voto.

I sottoscrittori possono firmare una sola candidatura.

Tutti i candidati alle altre cariche sociali dovranno presentare la propria candidatura dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.

Il Presidente del Circolo può essere eletto al massimo per due mandati consecutivi.

Articolo 12 (elenco candidati – preferenze)

Per l'elezione degli Organi sociali l'elenco dei candidati è formato a cura della segreteria almeno sette giorni prima della data dell'assemblea, rispettando l'ordine alfabetico dei candidati.

Ogni socio può esprimere:

- a) una preferenza per il Presidente e per ogni Vice Presidente;
- b) una preferenza per ogni Consigliere sportivo;
- c) otto preferenze per i Consiglieri amministrativi;
- d) cinque preferenze per i Probiviri;
- e) cinque preferenze per i membri della Commissione disciplinare;

Articolo 13 – (controversie)

Nelle votazioni tutte le controversie sono risolte inappellabilmente dal seggio con decisione presa a maggioranza.

TITOLO TERZO
Norme amministrative

Articolo 14 – (obblighi del socio ammesso)

Il socio, con l'ammissione, resta obbligato per tutto l'anno sociale in corso al tempo dell'ammissione; detto impegno si rinnova per ciascun anno successivo salvo che il socio non presenti le dimissioni entro i termini e con le modalità previste dallo Statuto o non sopravvengano altre cause di cessazione del rapporto associativo.

Articolo 15 – (tasse ammissione e quote sociali)

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

L'ammontare delle tasse di ammissione e di quelle di passaggio alla categoria dei soci fondatori, nonché quello delle quote sociali ordinarie e quelle ridotte per soci benemeriti, aggregati e juniores viene deliberato dall'assemblea generale dei soci.

In mancanza di tale deliberazione o di variazioni, le tasse e le quote stabilite per l'anno precedente si intendono confermate per l'esercizio successivo.

Eventuali variazioni debbono essere portate a conoscenza dei soci mediante affissione all'albo sociale.

Articolo 16 – (versamento tassa ammissione e passaggio di categoria)

I soci hanno l'obbligo di versare la tassa di ammissione e di passaggio di categoria nei trenta giorni dalla comunicazione.

I soci fondatori, ordinari, juniores, e le iscritte alla soppressa sezione femminile, e coloro che diventeranno soci benemeriti dopo l'entrata in vigore del presente Statuto sono tenuti a versare le rispettive quote sociali a semestri anticipati nei primi trenta giorni di ciascun semestre.

I soci aggregati sono tenuti a versare l'intera quota sociale annua, per il primo anno, unitamente alla tassa di ammissione e per gli anni successivi, entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Articolo 17 (pagamenti)

All'atto dell'ammissione i soci fondatori, ordinari e juniores devono versare soltanto la frazione di quota relativamente alla data in cui sono stati ammessi, mentre i soci aggregati e benemeriti (dopo l'entrata in vigore del presente Statuto) sono tenuti comunque al versamento dell'intera annualità.

Articolo 18 – (trasferimento di categoria)

Il trasferimento di categoria importa il pagamento della nuova quota sociale dal giorno del provvedimento di ammissione nella nuova categoria.

Articolo 19 – (modalità di pagamento)

Tutti i pagamenti di tasse di ammissione o di passaggio di categoria, nonché di quote sociali semestrali od annue, debbono effettuarsi con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – (socio inadempiente radiazione)

Il socio che faccia decorrere trenta giorni dalla data di pagamento di tasse di ammissione o di passaggio di categoria, quote sociali, debiti per manifestazioni sociali o di mensa e tasse gioco e di prenotazione di attrezzature sportive, senza soddisfarle, sarà invitato ad adempiere dal consigliere tesoriere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio eletto, ovvero a mezzo pec, trascorsi infruttuosamente trenta giorni dal ricevimento della lettera presso il domicilio eletto, o dalla ricezione della pec, il

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

Consiglio Direttivo può deliberare la radiazione del socio inadempiente con la modalità stabilita dall'art. 36 e ss. dello Statuto.

Articolo 21 – (socio debitore – deferimento organo disciplinare)

Il socio, che non regoli, nel termine previsto dalle consuetudini, il debito contratto in dipendenza o in occasione della frequenza al Circolo, potrà essere invitato dal Consiglio Direttivo ad adempiere la propria obbligazione; quindi, trascorso infruttuosamente il termine all'uopo assegnatogli, sarà deferito agli organi disciplinari per l'irrogazione di eventuali sanzioni.

Articolo 22 – (esonero quote sociali)

Il Consiglio Direttivo, in casi del tutto eccezionali, sentito il Collegio dei Revisori, con deliberazione unanime può esonerare singoli soci dal pagamento delle quote sociali.

TITOLO QUARTO
Diritti e doveri dei Soci

Articolo 23 – (diritti)

Ciascun socio ha i diritti che gli provengono dalla categoria cui appartiene purchè al corrente con i pagamenti delle quote sociali e dei corrispettivi per i servizi fruiti.

Articolo 24 – (cambio residenza domicilio - pec)

I soci debbono informare la Segreteria degli eventuali cambiamenti di residenza, domicilio o di indirizzo pec e di posta elettronica.

In mancanza si riterranno valide tutte le comunicazioni fatte all'ultimo recapito risultante dall'albo dei soci.

Articolo 25 – (invitati)

I soci onorari, benemeriti, fondatori, ordinari, aggregati e juniores per chiedere biglietti di invito a frequentare il Circolo, debbono riempire e sottoscrivere l'apposito stampato fornito dalla segreteria del Circolo.

Il Consiglio Direttivo può, con deliberazione presa a maggioranza assoluta, sospendere per una sola volta in ciascun anno sociale la concessione di biglietti di invito per un termine non superiore a due mesi.

L'invitato, durante il periodo d'invito, ha il diritto di fruire di tutti i servizi di cui godono i soci.

Il socio che ha richiesto il biglietto di invito rappresenta, a tutti gli effetti, l'invitato nei confronti del Circolo.

I biglietti d'invito possono essere rilasciati dal Presidente o, in assenza o impedimento, da uno dei due Vice Presidenti, di loro iniziativa o a richiesta di soci; per coloro che risiedono fuori della provincia di Napoli l'invito può essere rilasciato per una durata non superiore a due mesi; per coloro che risiedono in Napoli, e provincia, gli inviti possono

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

essere rilasciati per una durata non superiore a quindici giorni per una volta sola nell'anno sociale.

L'elenco dei nominativi invitati è conservato in Segreteria.

TITOLO QUINTO
Assemblea generale di Soci

Articolo 26 – (convocazione assemblea generale ordinaria)

L'assemblea generale ordinaria è convocata con raccomandata presso il domicilio eletto, ovvero ai soli soci che ne facciano preventiva richiesta scritta, con altro mezzo, anche elettronico, o con la pubblicazione su due giornali quotidiani a maggiore diffusione, uno regionale e l'altro nazionale, contenente il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e va altresì affisso nella bacheca posta nei locali del Circolo e destinata alle comunicazioni ai soci.

Articolo 27 – (convocazione assemblea generale straordinaria)

L'assemblea generale straordinaria è convocata con la stessa procedura e modalità di cui all'art. 26 di questo Regolamento, con l'indicazione anche dell'organo che l'ha richiesta; in ogni caso di urgenza, il termine di preavviso può essere abbreviato ad otto giorni.

Articolo 28 – (avviso convocazione)

L'avviso di convocazione dell'assemblea generale straordinaria può, inoltre, essere pubblicato in due giornali cittadini di larga diffusione almeno otto giorni prima dell'adunanza - o sei giorni prima in caso di convocazione a termini abbreviati - e rimanere affisso, nello stesso periodo di tempo nei locali del Circolo.

Articolo 29 – (seconda convocazione)

La seconda convocazione dell'assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, può avere luogo anche nello stesso giorno della prima, ma alla distanza di almeno tre ore.

TITOLO SESTO
Assemblea dei soci fondatori

Articolo 30 – (convocazione)

L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci fondatori è convocata a cura del consigliere segretario, con raccomandata presso il domicilio eletto ovvero a mezzo pec o posta elettronica, contenente il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

Articolo 31 – (modifiche Statuto e Regolamento)

Le proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti debbono essere specificamente formulate nell'ordine del giorno.

Articolo 32 – (seconda convocazione)

La seconda convocazione dell'assemblea dei fondatori, nei casi in cui è prescritta, può avere luogo anche nello stesso giorno della prima a distanza di almeno tre ore.

TITOLO SETTIMO

Norme generali per le elezioni alle cariche sociali

Articolo 33 – (seggio – votazione)

Il seggio è composto da un Presidente e da due scrutatori nominati a norma dello Statuto. La votazione è effettuata, a scrutinio segreto, mediante apposite schede predisposte a cura della segreteria.

Il numero delle designazioni espresse sulla scheda non può superare quello dei candidati da eleggere per le singole cariche.

La designazione di un numero eccedente non comporta la nullità del voto; in tal caso sono considerate valide le designazioni nell'ordine indicato fino a concorrenza del numero dei candidati da eleggere.

La segreteria è tenuta ad adottare gli accorgimenti necessari atti a garantire l'assoluta libertà e segretezza del voto.

Articolo 34 – (contestazioni)

In caso di contestazione sullo svolgimento o sul risultato delle elezioni, il seggio decide inappellabilmente con risoluzione adottata a maggioranza.

Articolo 35 – (votazioni – verbale -distruzione schede)

Espletate le operazioni di scrutinio e chiuso il relativo verbale, il Presidente del seggio dispone la distruzione delle schede.

Articolo 36 – (proclamazione eletti)

La proclamazione degli eletti viene fatta dal Presidente dell'Assemblea.

TITOLO OTTAVO

Consiglio Direttivo

Articolo 37 – (incarichi ai consiglieri amministrativi)

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

Il Presidente, nei quindici giorni dalla valida costituzione del Consiglio, deve procedere alla distribuzione degli incarichi tra i consiglieri eletti dall'Assemblea, dandone comunicazione ai soci con affissione all'Albo.

Articolo 38 – (convocazione)

Il Consiglio Direttivo è convocato a cura della Segreteria, in via ordinaria con raccomandata presso il domicilio eletto ovvero a mezzo pec o posta elettronica ai componenti il consiglio ed ai revisori dei conti nel loro domicilio, almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza.

L'avviso è affisso, per un uguale periodo di tempo, all'Albo del Circolo.

In eccezionali o urgenti casi, la convocazione può essere fatta anche verbalmente, con un preavviso di almeno tre ore.

TITOLO NONO
Revisori dei Conti

Articolo 39 – (riunioni)

Oltre ai casi previsti dallo Statuto, il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce ogni qualvolta il Presidente o uno dei componenti lo ritenga necessario.

Articolo 40 – (convocazione)

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso su istanza del Presidente o dei componenti, a cura della Segreteria, ai tre membri effettivi ed eventualmente ai due supplenti, con raccomandata presso il domicilio eletto ovvero a mezzo pec o posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire ad horas, nel modo ritenuto più idoneo.

Articolo 41 – (verbale)

Di ogni riunione del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

TITOLO DECIMO
Collegio dei Probiviri – Commissione Disciplinare

Articolo 42 – (avviso di convocazione)

Il Collegio dei Probiviri e la Commissione Disciplinare si riuniscono su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta di uno dei componenti dei predetti organi.

L'avviso di convocazione, a firma del Presidente, deve contenere il giorno e l'ora dell'adunanza e viene trasmesso, a cura della segreteria, almeno tre giorni prima.

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

Il Presidente nomina per ogni singola pratica, un relatore, il quale, espletati gli eventuali accertamenti disposti dal Collegio, riferisce in merito nella successiva seduta.
Alle deliberazioni verrà data esecuzione dal Consiglio Direttivo.

TITOLO UNDICESIMO
Scioglimento del Sodalizio

Articolo 43 – (Comitato dei Soci)

Il Comitato dei Soci, nominato a norma dell'articolo 83 dello Statuto, procede alla liquidazione delle attività e passività sociali nei modi e termini stabiliti dall'Assemblea in conformità allo Statuto e a quanto disposto agli articoli 82, 83, 84 e 85 e, quindi, riconvoca l'Assemblea stessa, con la procedura all'uopo prevista, per l'approvazione del bilancio finale e la devoluzione del patrimonio sociale a fini sportivi, secondo le indicazioni dell'Assemblea, in conformità della legge.

TITOLO DODICESIMO
Norme per le convocazioni e le comunicazioni ufficiali ai soci

Articolo 44 – (comunicazione decadenza – sanzione)

Gli avvisi ai soci cui, a norma dello Statuto, è connessa una decadenza o l'irrogazione di una sanzione devono essere fatte mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo pec.

Articolo 45 –(comunicazione al domicilio)

Tutte le comunicazioni a soci vengono fatte a tutti gli effetti nell'ultimo domicilio risultante dall'albo sociale.

Articolo 46 – (registrazione)

Il presente Statuto e Regolamento annulla e sostituisce ogni altro precedente e sarà sottoposto a Registrazione a cura del Presidente del Circolo.

Napoli, 8 aprile 2024

Il Presidente
Prof. Giancarlo Bracale